RIFORMA LEGGE SABATINI

La Nuova Sabatini è l'agevolazione introdotta dal D.L. n. 69/2013 che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Il Decreto interministeriale 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022, contiene la nuova disciplina di attuazione delle misure di accesso all'agevolazione, in vigore dal 1° gennaio 2023: la Nuova Sabatini prevede la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese (a valere su un plafond di provvista presso la Cassa Depositi e Prestiti) e la concessione di un contributo in conto interessi calcolato forfettariamente.
Con la circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha chiarito che le fatture elettroniche, sia di acconto sia di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni dovranno riportare il Codice unico di progetto – Cup che sarà disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo.

La Legge n. 197 del 29 dicembre, c.d. "Legge di Bilancio per l'anno 2023", ha rifinanziato la Sabatini e apportato alcune modifiche di seguito analizzate.

SEI MESI IN PIÙ PER COMPLETARE GLI INVESTIMENTI

La legge di Bilancio 2023 concede alle PMI di beneficiare 6 mesi di tempo più per completare gli investimenti: per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, gli investimenti dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento anziché entro 12 mesi.

PLAFOND

La riforma della legge Sabatini partirà ufficialmente dal 1° gennaio 2023.
Una prima modifica è relativa al plafond di 4 milioni di euro previsto dalla normativa come tetto di finanziamenti richiedibili dalla singola impresa. Secondo le "vecchie" disposizioni tale importo doveva essere riferito considerando tutti i finanziamenti concessi all'impresa,

ora il calcolo del plafond sarà effettuato con riferimento all'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata. Una volta terminato il finanziamento, il relativo importo occupato tornerà a disposizione dell'impresa per chiedere nuovi finanziamenti Sabatini.

L'ACCONTO NEL LEASING

Nell'ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l'impresa richiedente o l'intermediario finanziario può versare un acconto al fornitore per bloccare il bene il quale, oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del leasing.

L'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione.

L'impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

FOTOVOLTAICO CONDIZIONATO

L'investimento in impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili è ammissibile solo per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica con codice Ateco 35.11 e per quelle che svolgono attività agricola ex articolo 2135 del Codice civile.

Per tutte le altre imprese, che svolgono attività diverse dalle predette, l'acquisto di un impianto di produzione energetica (per esempio, impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o micro-generatori), per essere ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento, organico, funzionale e coerente con l'attività svolta e riconducibile a una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

INVESTIMENTI GREEN

Gli investimenti relativi all'acquisto o all'acquisizione con leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi, potranno godere della stessa maggiorazione dell'incentivo fino ad oggi riservata ai soli beni 4.0.

Il legale rappresentante dovrà dichiarare, in sede di richiesta, il possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato oppure dovrà dichiarare che i beni rientranti negli investimenti

green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

La nuova disciplina non modifica il meccanismo agevolativo: il contributo è erogato alle PMI a fronte di un finanziamento (deliberato da un soggetto finanziatore aderente alla misura), da stipularsi solo dopo la presentazione della domanda, con le seguenti caratteristiche:

- copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
- durata massima (comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi), di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva;
- per un valore non inferiore a 20.000,00 euro e non superiore a 4 milioni di euro;
- erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva.

CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo in conto impianti è pari agli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso annuo pari al:

- 2,75% per investimenti strumentali ordinari;
- 3,575% per investimenti 4.0;
- 3,575% per investimenti green (dal 1° gennaio 2023).

DOMANDE SOLO TELEMATICHE

A partire dal 1° gennaio 2023, la domanda deve essere compilata in via esclusivamente telematica. Alla compilazione della domanda verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto - CUP associato all'istanza da riportare nelle fatture elettroniche.

NUOVA DICITURA SULLE FATTURE DI ACQUISTO

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni agevolati, devono riportare nell'apposito campo il

"Codice Unico di Progetto - CUP", di cui sopra, unitamente al riferimento normativo **"art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013"** da riportare in maniera separata.

Cordialmente.

Roma, 30 gennaio 2023

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA